



Giunta Regionale della Campania
Ufficio Legislativo del Presidente

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente
GABINETTO

Prot.2024 - 0009461 /UDCP/GAB/UL del 19/04/2024 L

Fascicolo:VARIE

Al Direttore Generale Attività Legislativa
del Consiglio Regionale della Campania
protocollo.dg.legislativa@cr.campania.it

Oggetto: Interrogazione consiliare a risposta scritta di cui al R.G. n. 812 concernente "Situazione del presidio di guide turistiche autorizzate della Regione Campani presso il Parco archeologico di Ercolano (NA)".

In ordine alla interrogazione in oggetto scritta a firma della Consigliera regionale Valeria Ciarambino (Misto), si trasmettono gli elementi di risposta della Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo.

Il Dirigente dell'Ufficio II
Avv. Rossella Imperatore



Documento firmato da:
ROSSELLA IMPERATORE
19.04.2024 15:35:54 UTC



Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo

40 01 00 Capo Gabinetto Presidente
Avv. Almerina Bove

40 02 00 Ufficio Legislativo del Presidente
Avv. Rossella Imperatore

p.c.


Assessore alla Semplificazione amministrativa e al turismo
Prof. Felice Casucci

50 12 06 - UOD Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi
Avv. Colomba Auricchio

Oggetto: interrogazione a risposta scritta a firma della consigliera regionale Valeria Ciarambino (Gruppo Misto) R.G. 812 concernente "Situazione del presidio di guide turistiche autorizzate della Regione Campania presso il Parco archeologico di Ercolano (NA)

Come anticipato per le vie brevi, si trasmette in allegato l'ultimo riscontro alla interrogazione in oggetto.

Il Direttore Generale
dr.ssa Rosanna Romano



ROSANNA ROMANO
REGIONE CAMPANIA
DIRIGENTE
19.04.2024 16:12:00
GMT+01:00





Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo

Oggetto: Interrogazione consiliare a risposta scritta nei termini di cui all'art. 127, comma 4 del Regolamento Interno - Reg. GEN. N 812/1 avente ad oggetto "Situazione del presidio di guide turistiche autorizzate della Regione Campania presso il Parco archeologico di Ercolano (NA)".

Nella interrogazione consiliare in oggetto la Consigliera regionale, Valeria Ciarambino, alla luce delle specifiche disposizioni normative regionali istitutive dei presidi permanenti di guide turistiche (art. 15 L.R. 11/86) e dei conseguenziali provvedimenti amministrativi adottati (D.G.R. n. 6722 del 9 settembre 1986), rilevava come il presidio di guide turistiche incardinato presso gli Scavi archeologici di Ercolano, pur operando a servizio dei visitatori per oltre un trentennio, sarebbe stato svilito nel suo ruolo volto alla costante attività di promozione, valorizzazione e tutela del patrimonio storico - archeologico, a causa dell'adozione di provvedimenti limitativi da parte della Direzione del Parco.

Nello specifico veniva evidenziato che a distanza di anni non vi fosse ancora una postazione adeguata alle guide abilitate dalla Regione (costrette ad operare all'esterno dell'edificio che ospita la biglietteria) con la conseguente difficoltà per le stesse di informare i visitatori sulla possibilità di avvalersi del servizio di visita guidata. A tale ultimo riguardo si rappresentava, inoltre, che la Direzione del Parco, compulsata dalle guide, metteva a disposizione solo un banchetto posto dietro le transenne di ingresso al Parco ma che, con successivo provvedimento del 15 Dicembre 2023, anche tale postazione veniva del tutto eliminata sottraendo ai professionisti qualsiasi possibilità di poter esercitare in modo decoroso la propria attività.

A ciò si aggiunga, infine che, sempre a detta della proponente l'interrogazione, la condizione lavorativa delle guide turistiche risulterebbe ulteriormente aggravata dalla decisione della Direzione del Parco Ercolano di affidare, a partire dal dicembre 2023, il servizio di visita guidata ad un gestore privato tramite una procedura aperta per l'affidamento in concessione dei servizi museali integrati presso "Il Parco Archeologico di Ercolano" per conto del Ministero della Cultura, tuttora oggetto di ricorso pendente innanzi al Consiglio di Stato ragion per cui veniva richiesto alla Giunta regionale quali "... iniziative di competenza si intendano porre in essere al fine di garantire e tutelare la presenza del presidio permanente di Guide Turistiche autorizzate dalla Regione Campania presso il Parco Archeologico di Ercolano, in ottemperanza alla legge regionale n. 11/1986".

Tanto premesso e nell'intento di fornire una risposta esauriente ai rilievi che precedono occorre innanzitutto delineare, in primis, l'assetto che negli ultimi anni si è venuto a creare in tema di gestione degli istituti e dei luoghi di cultura di appartenenza pubblica e, in *secundis*, le innovazioni normative che hanno interessato la figura professionale di Guida Turistica.

Per quanto attiene al primo profilo, giova precisare che il legislatore nazionale, al fine di garantire una ottimale valorizzazione, fruizione e gestione del patrimonio culturale ha accordato autonomia speciale in materia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile a diversi uffici di livello dirigenziale generale e di livello dirigenziale non generale tra cui il Parco Archeologico di Ercolano (art. 33, comma 3 lett. b) n. 37 D. Lgs. 169 del 2019 così come modificato dal D. P. C. M. 17 ottobre 2023, n. 167) e, già in precedenza, nell'ottica di una



Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo

maggiore razionalizzazione della spesa pubblica con D.L. 78/2015 (L. 125/2015) aveva previsto di accelerare l'avvio e lo svolgimento delle procedure di gara in materia di affidamento in concessione dei servizi negli istituti e nei luoghi della cultura (tra cui anche quella per il Parco archeologico di Ercolano) sicché, le amministrazioni aggiudicatrici, in virtù di apposita convenzione stipulata tra il Ministero della Cultura (MiC) e CONSIP S.p.A., quale centrale di committenza, potevano procedere all'espletamento delle richiamate procedure.

Quanto al secondo profilo, relativo alla figura professionale di Guida Turistica, va rilevato che la stessa ha ormai perso da tempo quel carattere di territorialità conferitole dalla vetusta Legge regionale 11/86 dovendo, al contrario, essere inquadrata in un'ottica nazionale (cfr. art. 3 L. 97/2013) e sovranazionale, avuto riguardo anche alle Direttive europee in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali (D. Lgs 206/2007 attuativo della Direttiva 2005/36/CE) e di agevolazione della fornitura di servizi transfrontalieri all'interno dell'UE, in modo da promuovere il potenziale di crescita inutilizzato dei mercati dei servizi in Europa (Direttiva 2006/123/CE). Da ultimo, come noto, è sopravvenuta la legge 13 dicembre 2023, n. 190 recante "Disciplina della professione di guida turistica", promulgata ex l'articolo 117, commi 2, lett. e), 3 e 4, della Costituzione, che disciplina il riparto di competenze legislative, rispettivamente, in materia di "tutela della concorrenza", "professioni" e "turismo", superando definitivamente le frammentate legislazioni regionali in materia.

Sul tema della legge n. 190/2023 rileva il parere reso (da ultimo) dal Consiglio di Stato n. 53 del 22 gennaio 2024, riferito allo schema di decreto recante disposizioni applicative della menzionata Legge nazionale, che esclude in radice la competenza regionale

Va da sé che, allo stato attuale, una maggiore autonomia organizzativa dei luoghi della cultura, vista dal legislatore come elemento in grado di garantire una efficiente gestione degli stessi e la sempre più crescente dimensione nazionale ed europea della professione di Guida Turistica impongono, senza aprioristici pregiudizi, riflessioni accurate ed attente sugli istituti previsti dalla Legge regionale 11/86 che possano considerarsi aderenti alla nuova realtà normativa.

In particolare, per ciò che concerne i presidi previsti dall'articolo 15 della L.R. 11/86, con la deliberazione n. 6722 del 9 settembre 1986 richiamata dalla interrogazione consiliare che si riscontra, la Giunta regionale stabiliva l'istituzione di n. 11 Presidi permanenti Turistici, tra cui quello di Ercolano a cui venivano assegnati n. 8 guide turistiche. Con il medesimo atto giuntale venivano, altresì, stabiliti i requisiti professionali delle Guide per l'immissione nel presidio prescelto, le modalità per la formulazione della graduatoria per ciascun presidio e le procedure per l'immissione ma non risulta agli atti che la descritta procedura sia mai stata adottata e che i presidi previsti dall'art. 15 - pur volendo considerare tale disposizione ancora in vigore - siano stati mai costituiti, a parte quello del Vesuvio.

Alla luce delle considerazioni che precedono, sembra di poter desumere che la Giunta regionale non dispone dei poteri amministrativi necessari per l'adozione di "... iniziative di competenza ... al fine di garantire e tutelare la presenza del presidio permanente di Guide Turistiche autorizzate dalla Regione Campania presso il Parco Archeologico di Ercolano" che,



Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo

come detto, disponendo di autonomia speciale in materia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile, può regolamentare in materia nell'ambito del proprio sito.

Al riguardo, quanto alla richiamata circostanza della procedura di affidamento in concessione dei servizi museali integrati presso il Parco Archeologico di Ercolano che "avrebbe ulteriormente complicato la condizione delle guide" per via di "un analogo servizio effettuabile su prenotazione, offerto dal Parco tramite un gestore privato", va evidenziato che questi uffici, nel limitato perimetro delle proprie competenze e già in risposta alla pregressa interpellanza consiliare n. 227/2 del 16 marzo 2023 (per la quale si rinvia alla dichiarazioni rese nella seduta dall'Assessore alla semplificazione amministrativa e al turismo che attenzionavano la delicatezza della questione rese in sede di Question Time consiliare del 22 marzo 2023) che paventava una penalizzazione professionale ed economica della guida turistica, ebbe modo di acquisire il relativo capitolato tecnico nel dichiarato intento di tutelare tutti i professionisti che a vario titolo fossero coinvolti nel contratto di appalto, ivi comprese, in particolare, le guide turistiche. Orbene, per quanto di interesse in questa sede va rilevato che, al punto 7.2 del capitolato in parola viene specificato nel dettaglio come al concessionario sia fatto obbligo imperativo di utilizzare esclusivamente personale in possesso di patentino ovvero dei requisiti di legge, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 6 agosto 2013 n. 97 e successivi decreti attuativi, così come si legge che "deve inoltre essere sempre consentito a guide turistiche in possesso di abilitazione alla professione ovvero dei requisiti di legge, di effettuare autonomamente proprie visite guidate nel Parco, fatte salve variate disposizioni del MiC".

Ed invero, tale disposizione capitolare, letta alla luce del mutato quadro normativo come dianzi illustrato, non sembra penalizzare l'attività professionale della Guida Turistica ponendosi quasi in continuità con lo spirito dell'organo di governo regionale che, già nella richiamata Delibera 6722 del 6 settembre 1986, precisava "che, ai sensi della Legge, ciascun presidio sarà sempre aperto, nell'ambito delle norme, dei regolamenti e delle direttive emanate dai responsabili organismi sovrintendenti al monumento o località, a tutte le Guide abilitate, incluse nell'apposito Albo ed autorizzate ad esercitare la propria professione, ancorché non compresa fra quelle specificamente destinate ad un presidio."

In virtù di quanto esposto, pertanto, non appare più ipotizzabile allo stato, la struttura e il funzionamento del presidio in argomento così come delineati dall' art. 15, comma 5 della Legge 11/86 sembrando, tale istituto, in netto contrasto con le sopravvenute disposizioni legislative nazionali ed eurounionali.